Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 530

Disposizioni per l'equiparazione del trattamento pensionistico dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quello percepito dal personale dell' Arma dei carabinieri

18/12/2022 - 00:20

Indice

1. DDL S. 530 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 530 4

1. DDL S. 530 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 530
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'equiparazione del trattamento pensionistico dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quello percepito dal personale dell' Arma dei carabinieri

---

Iter
27 settembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.530	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Albert Laniece (Aut (SVP-PATT, UV))
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **27 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 15 del 27 giugno 2018.
Classificazione TESEO
PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI , PERSONALE DI POLIZIA , GUARDIE FORESTALI , CORPO FORESTALE DELLO STATO , REGIONI A STATUTO SPECIALE , PROVINCE AUTONOME
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente** il 27 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 41 del 27 settembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 530

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 530

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2018

Disposizioni per l'equiparazione del trattamento pensionistico dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quello percepito dal personale dell'Arma dei carabinieri

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di vedere riconosciuta la specificità dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è per questo che si chiede il loro inserimento all'interno del comparto sicurezza e difesa ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

I Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano svolgono compiti di protezione civile, pubblica sicurezza e antincendio boschivo, nonché funzioni di polizia forestale e ambientale e di polizia giudiziaria.

Il personale del Corpo forestale della regione Valle d'Aosta ad esempio, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a),* della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, nonché il personale dell'area tecnico-operativa di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo, è soggetto a particolari requisiti di efficienza fisica ed operativa, nonché al costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche ed al mantenimento di *standard* di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche e severe attività addestrative necessari allo svolgimento delle prestazioni operative richieste in servizio.

La particolare natura dei compiti affidati ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è stabilita dalle rispettive leggi regionali. In base a tali leggi, l'attività di servizio riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento anche al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza, e l'efficienza e la tempestività nello svolgimento dell'attività di servizio deve essere altresì garantita dall'obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione.

La qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria attribuita al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, esula dal limite dell'orario di servizio (24/24), senza limitazione di giurisdizione all'interno del territorio regionale.

Si ricorda inoltre che il servizio svolto dal personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si articola su turni, spesso organizzati nell'orario notturno (controllo popolazione di selvatici, servizi di pubblica sicurezza, censimenti notturni, vigilanza antincendi), che variano giornalmente e coprono, con l'ausilio della reperibilità, l'intero arco delle 24 ore quotidiane.

A tal fine si ritiene necessario il riconoscimento della specificità dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che per l'inquadramento giuridico, le qualifiche e le funzioni ad esse attribuite e svolte quotidianamente sul campo appartengono a pieno titolo al comparto sicurezza.

È quindi importante l'inserimento dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del comparto sicurezza e difesa ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 19 della citata legge n. 183 del 2010, alla luce delle medesime esigenze di tutela, in materia previdenziale, dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e di natura particolare, a fronte delle funzioni tutelate in campo nazionale e svolte da personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano a livello regionale senza alcuna tutela previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei vigili del fuoco delle medesime regioni e province».

Art. 2.

(Equiparazione dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.